



Rag. Franco Peruzzi	Consulente del lavoro
Dott. Franca Peruzzi	Consulente del lavoro
Rag. Giovanni Peruzzi	Consulente del lavoro
Rag. Stefano Dani	Commercialista – Revisore Contabile
Rag. Raffaele Triggiani	Commercialista – Revisore Contabile
Dott. Fulvia Peruzzi	

CIRCOLARE BIMESTRALE
nr. 02/09 del 10/03/2009

SOMMARIO

[DECRETO MILLEPROROGHE](#)

[CIG PER APPRENDISTI DELLE IMPRESE EDILI](#)

[OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALLE CASSE EDILI](#)

[ABOLIZIONE DEL MODELLO DS22](#)

[CONTRATTI DI INSERIMENTO – AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE](#)

[NUOVI VALORI PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI](#)

[REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E FRUIZIONE DEI BENEFICI CONTRIBUTIVI](#)

[CONVERTITO IN LEGGE IL D.L. N. 185/2008 – MANOVRA ANTI CRISI](#)

[MODELLO 730-4 - INVIO DIRETTO DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE](#)

[BONUS STRAORDINARIO FAMIGLIE](#)

[LA CONTRIBUZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA](#)

[ASSISTENZA A DISABILE E LAVORO NOTTURNO](#)

[L'ASSUNZIONE DI PERSONALE DOMESTICO](#)

[LA GIURISPRUDENZA](#)

SCADENZARIO LAVORO: [MARZO 2009](#), [APRILE 2009](#) E PRIMI GIORNI DI [MAGGIO 2009](#)

DECRETO MILLEPROROGHE

Il D.L. n. 207 del 30/12/2008 ha prorogato diverse scadenze di varia natura.

Riportiamo quelle che interessano il mondo del lavoro.

Valutazione dei rischi

Va subito chiarito che l'obbligo della valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro vige dall'entrata in vigore del D. Lgs. 626/1994. (Vedi Nostre circolari precedenti)

Le novità introdotte dal D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico per la sicurezza negli ambienti di lavoro) dovevano entrare in vigore già lo scorso anno ed erano state prorogate al 31 dicembre 2008; la **nuova scadenza è ora prevista per il 16 maggio 2009.** (salvo ulteriori proroghe)

Entro tale data il documento dovrà valutare anche:

- I rischi collegati allo stress lavorativo;
- I rischi connessi alla differenza di genere e di età;
- I rischi connessi alla provenienza da altri paesi.

Inoltre entro il 16 maggio 2009 i datori di lavoro dovranno attribuire data certa a tale documento.

Entro la medesima data, per i contratti di appalto stipulati prima del 25 agosto 2007 ed ancora in essere, dovrà essere allegato il documento unico di valutazione dei rischi.

I nuovi contratti di appalto devono invece già contenere le indicazioni previste dal D. Lgs. 81/2008:

- indicazione dei costi relativi alla sicurezza;
- allegato documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI).

Denuncia infortuni brevi

È stato prorogato al 16 maggio 2009 l'obbligo di denunciare all'INAIL e all'IPSEMA gli infortuni che comportano l'assenza di almeno un giorno oltre a quello dell'evento. Ricordiamo che attualmente si denunciano solo gli infortuni con prognosi superiore a tre giorni.

Visite mediche

Il D. Lgs. 81/2008 ha sancito il divieto di visite mediche preassuntive.

Anche la decorrenza di questo nuovo divieto viene prorogata al 16 maggio 2009. Fino a tale data varranno quindi le vecchie norme che prevedevano i controlli sanitari svolti dal medico competente prima dell'assunzione.

Per quanto sopra, ai fini di una corretta applicazione delle varie norme, Vi invitiamo a rivolgervi ai Vostri Consulenti della sicurezza e/o ai Vostri Medici d'Azienda.

Denuncia mensile dei sostituti d'imposta

La l. n. 326/2003, prevede che i sostituti di imposta debbano denunciare mensilmente i compensi corrisposti e le ritenute operate su di essi. Ricordo che attualmente questi dati vengono forniti annualmente con la denuncia resa tramite modello 770.

Ebbene, l'avvio del sistema di denuncia mensile è stato ora differito al 1 gennaio 2010.

CIG PER APPRENDISTI DELLE IMPRESE EDILI

A partire dal mese di gennaio 2009 i lavoratori apprendisti delle imprese edili potranno fruire di una prestazione sostitutiva della Cig concessa ai lavoratori aventi qualifica di operai nei casi di sospensione di attività per eventi meteorologici.

Come noto i lavoratori apprendisti non sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale a carico dell'INPS pertanto, soprattutto nei periodi invernali, possono perdere diverse giornate di lavoro e di retribuzione a causa delle intemperie.

I contratti collettivi di settore hanno pertanto disposto, a carico delle Casse Edili, una prestazione sostitutiva dell'integrazione salariale prevista per gli operai.

Tale integrazione è pari all'80% della retribuzione persa dall'apprendista comprensiva della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia per un massimo di 150 ore annue.

La somma dovuta è comunque soggetta al massimale INPS previsto per la CIG. L'erogazione, contrariamente al trattamento di integrazione salariale corrisposto dall'INPS, è soggetta a normale contribuzione pertanto il massimale da prendere a riferimento sarà al lordo dei contributi.

La commissione nazionale paritetica per le Casse Edili ha emanato una nota che chiarisce alcuni aspetti operativi.

La contribuzione aggiuntiva dovuta per il finanziamento di questo nuovo intervento è pari allo 0,30% calcolato sulla stessa retribuzione imponibile presa a base per le altre contribuzioni dovute alle Casse Edili.

Sono integrabili, a favore degli apprendisti, le stesse ore di Cassa integrazione guadagni autorizzate dall'INPS per gli operai. Occorre precisare però che gli apprendisti hanno diritto all'integrazione solo se perdono l'intera giornata lavorativa.

Le integrazioni verranno anticipate dai datori di lavoro i quali chiederanno il rimborso alle Casse edili entro 30 giorni dal rilascio, da parte dell'INPS, dell'autorizzazione al trattamento di integrazione salariale dovuto per il personale operaio. A tal fine allegheranno, alla domanda di rimborso, l'autorizzazione ottenuta dall'INPS.

Nel caso in cui l'azienda occupi solo lavoratori apprendisti, e perciò non debba presentare all'INPS alcuna domanda di integrazione salariale, la richiesta di rimborso per il trattamento a favore degli apprendisti dovrà pervenire alle Casse Edili entro il termine previsto per la presentazione della denuncia mensile dei lavoratori occupati, relativa al periodo in cui si è verificata la sospensione per eventi atmosferici.

La regolarità dei versamenti dovuti alla Cassa Edile è condizione per il rimborso, ai datori di lavoro, delle integrazioni anticipate ai lavoratori apprendisti.

OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALLE CASSE EDILI

Con risposta ad interpello n. 56 del 23 dicembre 2008, il Ministero del Lavoro ribadisce che le imprese classificate nel settore edile sono tenute all'iscrizione alle Casse Edili.

Le imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, anche se operanti nei cantieri edili, non hanno l'obbligo di iscrizione alle casse edili.

Queste ultime potranno pertanto ottenere il rilascio del Durc per la partecipazione a gare di appalto pubbliche che riguarderà la sola regolarità contributiva INPS e INA IL.

L'interpello precisa inoltre che anche le imprese del settore edile che non occupano personale da denunciare alle Casse Edili ma solo operaio impiegato, sono escluse dall'obbligo di iscrizione alle predette Casse.

ABOLIZIONE DEL MODELLO DS 22

Con l'acquisizione, da parte dell'INPS, dei dati retributivi che i datori di lavoro inviano mensilmente per ogni lavoratore (Emens) l'istituto è in possesso, quasi in tempo reale, di tutti i dati necessari alla liquidazione delle prestazioni di disoccupazione non agricola ordinaria e di mobilità.

Questo presupposto si è realizzato lo scorso anno con l'integrazione del flusso Emens, avvenuta a partire dal mese di settembre.

I datori di lavoro non sono pertanto più tenuti alla compilazione dei modelli DS22 precedentemente richiesti dai dipendenti che cessavano il rapporto di lavoro.

È stato peraltro istituito il modello DS22/ed che dovrà essere compilato esclusivamente per i dipendenti del settore edile.

In generale i lavoratori che intendono fruire del trattamento di disoccupazione dovranno presentare domanda all'INPS mediante compilazione del modello DS21 senza richiedere i dati retributivi al datore di lavoro.

CONTRATTI DI INSERIMENTO – AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Il contratto di inserimento regolato dall'art. 54 del D. Lgs. 276/2003, di cui abbiamo avuto modo di analizzare in passato, consiste in un contratto di lavoro a tempo determinato della durata minima di nove mesi e massima di 18, finalizzato ad inserire, mediante specifico progetto, un lavoratore in una determinata realtà produttiva.

Può essere stipulato con:

- a) soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;
- b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;
- c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
- d) lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
- e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile;
- f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.

Tranne che per le ipotesi di cui al precedente punto a), il contratto di inserimento comporta uno sgravio a favore del datore di lavoro pari al 25% dei contributi.

Quanto all'ipotesi prevista dal punto e), tutte le regioni italiane, con riferimento all'anno 2008, rientrano nei parametri ivi richiamati. Lo stabilisce il D.M. 13 novembre 2008.

Pertanto tutte le donne assunte con contratto di inserimento nell'anno 2008 danno diritto allo sgravio contributivo del 25%.

Qualora il contratto di inserimento sia stato stipulato con una donna residente in un'area particolarmente svantaggiata, il beneficio contributivo viene elevato al 50%. Tali aree sono identificate con le seguenti regioni: Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna.

Al di là dei benefici economici e normativi, si richiama l'attenzione su questa particolare tipologia di contratto che spesso viene sottovalutata.

Il contratto di inserimento, infatti, dà la possibilità di assumere una persona, anche se già in possesso della qualifica professionale richiesta, al solo fine di inserirla nel particolare contesto produttivo aziendale.

Per sua stessa natura rappresenta un contratto a termine e non richiede quindi alcuna causale ulteriore.

Deve essere stipulato in forma scritta e deve prevedere un progetto individuale di inserimento.

NUOVI VALORI PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI

Con la circolare n. 11 del 27 gennaio 2009, l'INPS ha comunicato i valori di riferimento per il calcolo delle integrazioni salariali e della indennità di mobilità mentre, con la circolare n. 2 del 14 febbraio 2009, aggiorna i valori per la determinazione della contribuzione per l'anno 2009.

Riepiloghiamo i valori di maggiore interesse per la generalità dei datori di lavoro.

Indennità di mobilità e integrazioni salariali

I lavoratori sospesi dal lavoro con ricorso alla cassa integrazione, ricevono dall'INPS una indennità il cui ammontare massimo mensile viene aggiornato annualmente.

I valori validi per l'anno 2009 sono i seguenti:

	INDENNITÀ MENSILE IN EURO			
	AL LORDO DELLA RIDUZIONE DEL 5,84%		AL NETTO DELLA RIDUZIONE DEL 5,84%	
	Tutti i settori	Settore edile	Tutti i settori	Settore edile
Fino a Euro 1.917,48	886,31	1.063,57	834,55	1.001,46
Oltre Euro 1.917,48	1.065,26	1.278,31	1.003,05	1.203,66

Anche l'indennità di mobilità concessa ai lavoratori licenziati in seguito a procedure di mobilità viene aggiornata annualmente; i valori validi per il 2009 sono i seguenti:

	INDENNITÀ MENSILE IN EURO	
	AL LORDO DELLA RIDUZIONE DEL 5,84%	AL NETTO DELLA RIDUZIONE DEL 5,84%
Fino a Euro 1.917,48	886,31	834,55
Oltre Euro 1.917,48	1.065,26	1.003,05

Minimale di retribuzione imponibile

La contribuzione deve essere determinata su una retribuzione non inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva e comunque non inferiore al 9,5% del trattamento di pensione minimo valevole nell'anno.

Nel 2009 il trattamento minimo di pensione è pari a Euro 457,76; conseguentemente il minimale giornaliero applicabile alla generalità dei lavoratori è pari a Euro 43,49.

Riportiamo nella tabella che segue, i minimali per le principali categorie di lavoratori:

Settore	IMPORTI PER QUALIFICA					
	DIRIGENTE		IMPIEGATO		OPERAIO	
	EURO GIORNO	EURO MESE	EURO GIORNO	EURO MESE	EURO GIORNO	EURO MESE
INDUSTRIA	120,31	3.128,00	43,49	1.131,00	43,49	1.131,00
ARTIGIANATO			43,49	1.131,00	43,49	1.131,00
COMMERCIO CREDITO E ASSICURAZIONI	120,31	3.128,00	43,49	1.131,00	43,49	1.131,00
AGRICOLTURA	96,26	2.503,00	50,76	1.320,00	38,69	1.006,00
SPETTACOLO	98,70	2.566,00	43,49	1.131,00	43,49	1.131,00

AGENZIE DI ASSICURAZIONE IN GESTIONE LIBERA	CAPO UFF. E 1[^] CAT.		IMP. 2[^] E 3[^] CAT		
	43,49	1.131,00	43,49	1.131,00	

Per i lavoratori impiegati con **contratto a tempo parziale** il minimale da rispettare sarà così determinato: minimale giornaliero moltiplicato per 6 giorni e diviso per il numero di ore ordinarie settimanali previste dal C.C.N.L. per i lavoratori a tempo pieno. In caso di orario settimanale contrattuale pari a 40 ore, il minimale orario sarà pari a Euro 6,52.

Limite minimo settimanale per l'accredimento dei contributi

Esiste un importo minimo di retribuzione imponibile, richiesto per ogni settimana, per poter garantire la copertura contributiva ai fini pensionistici.

Tale limite per l'anno 2009 è pari a Euro 183,10 settimanali corrispondenti a 9.521,20 annui.

Altri valori

Tetto contributivo pensionabile - l'importo valevole per l'anno 2009 ammonta a Euro 91.507,00.

Tale limite massimo di retribuzione imponibile, interessa:

1. i lavoratori dipendenti privi di anzianità contributiva al 1.1.1996;
2. coloro che esercitano l'opzione per il sistema pensionistico contributivo;
3. i lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata dell'INPS.

Contribuzione aggiuntiva dell'1% - il limite di retribuzione imponibile oltre il quale scatta l'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico dei lavoratori passa a Euro 42.069,00 annui. Ricordiamo che questa disposizione si applica a tutti i regimi pensionistici che prevedono un'aliquota contributiva a carico del lavoratore inferiore al 10%.

La circolare INPS precisa che i datori di lavoro che hanno calcolato i contributi relativi al mese di gennaio 2009 in base ai vecchi valori, possono regolarizzare le posizioni, senza aggravio di ulteriori oneri, entro il 16.05.2009.

REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E FRUIZIONE DEI BENEFICI CONTRIBUTIVI

Già la legge finanziaria 2007 ha introdotto una norma che subordina il diritto agli sgravi contributivi per particolari contratti di lavoro (assunzioni agevolate in generale) ad alcune condizioni tra cui la regolarità degli adempimenti contributivi così come previsti per il rilascio del DURC.

In pratica, nel momento in cui un datore di lavoro chiede l'autorizzazione alla fruizione di uno sgravio contributivo (per esempio in caso di assunzione di soggetto proveniente dalle liste di mobilità) implicitamente chiede agli enti previdenziali e, ove previsto, alla Cassa Edile, la verifica della sussistenza dei requisiti per il rilascio del DURC.

Questo procedimento di verifica non termina con l'emissione di un DURC ma è unicamente finalizzato al legittimo riconoscimento dello sgravio richiesto.

Nel caso in cui rilevi inadempimenti contributivi, l'istituto chiede la regolarizzazione entro 15 giorni dalla notifica dell'inadempimento stesso.

Qualora il datore di lavoro non regolarizzi entro il termine assegnato, perde il diritto allo sgravio richiesto.

È importante non sottovalutare quindi eventuali richieste di regolarizzazioni riferite a scoperture o irregolarità provenienti da enti previdenziali in quanto la mancata gestione di tali comunicazioni potrebbe comportare la perdita di agevolazioni contributive di cui si sta fruendo.

**CONVERTITO IN LEGGE IL D.L. 185/2008 – MANOVRA
ANTI CRISI**

La l. n. 2/2009, pubblicata nella G.U. n. 22 del 28 gennaio 2009, ha convertito il D.L. n. 185/2008 meglio noto come “manovra anticrisi” già commentato sulla circolare n. 1 del 2009.

Ribadiamo pertanto l'attualità dei commenti riportati nella precedente circolare limitandoci, in questa sede, a riprendere gli argomenti oggetto di modifica da parte del legislatore evidenziando, nei riquadri in corsivo, le modifiche apportate.

Art. 16bis Misure di semplificazione per famiglie e imprese

Le novità introdotte da questo articolo sono state commentate in articoli specifici riportanti in calce alla presente circolare.

Art. 19 Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga

L'articolo 19 finanzia, per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012, interventi a sostegno del reddito nei casi di sospensione dal lavoro per crisi aziendali o occupazionali.

Vediamo in analisi quali sono i tipi di intervento previsti quindi a partire dal prossimo anno 2009.

Comma 1 lett. a)

L'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola è concessa a favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende (non destinatarie degli interventi di integrazione salariale) sospesi dal lavoro per crisi aziendali o occupazionali purché in possesso dei requisiti per fruire del trattamento di disoccupazione ordinaria (accredito di un anno di contribuzione nel biennio precedente lo stato di disoccupazione).

Condizioni per il diritto e durata

Il trattamento è subordinato all'intervento da parte degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva (compresi quelli di cui all'art. 12 del D. Lgs n. 276/2003) che devono garantire un'integrazione di quanto corrisposto dall'INPS pari almeno al 20% del trattamento.

Modifica:

Le procedure di attuazione di tale disposizione, saranno oggetto di specifico Decreto Ministeriale. Nelle more dell'emanazione di tale decreto il trattamento di disoccupazione può essere concesso anche in asserza dell'intervento integrativo da parte degli enti bilaterali.

La durata massima del trattamento è fissata in 90 giorni nell'anno solare.

Esclusioni

1. Lavoratori dipendenti da aziende destinatarie del trattamento di integrazione salariale;
2. Contratti di lavoro a tempo indeterminato che prevedono la sospensione programmata dell'attività lavorativa;
3. Lavoratori a tempo parziale verticale.

L'indennità non spetta inoltre in tutti i casi di perdita dello stato di disoccupazione così come disciplinati dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Adempimenti del datore di lavoro

Nei casi di cui sopra il datore di lavoro è tenuto a comunicare la sospensione dell'attività lavorativa e le relative motivazioni ai servizi per l'impiego e all'INPS territorialmente competenti.

Nella medesima comunicazione dovrà specificare i nominativi dei lavoratori interessati i quali dovranno recarsi al centro per l'impiego a rendere la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.

Nei casi di cui alla lettera a) di cui sopra, limitatamente all'anno 2009, l'utilizzo dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria o di mobilità in deroga alla normativa vigente, sono subordinati all'esaurimento dei periodi di tutela (fruizione della disoccupazione) previsti dalle medesime lettere.

Comma 2 disposizione a favore dei Co. Co. Pro.

Limitatamente al triennio 2009-2011 viene disposto un sostegno a favore dei soggetti iscritti in via esclusiva alla gestione separata che operino in aziende o settori dichiarati in stato di crisi.

Il contributo erogato sarà pari al 10% del reddito percepito l'anno precedente e verrà riconosciuto ai soggetti che soddisfino i seguenti requisiti:

- a) operino in regime di monocommittenza;
- b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al minimale di reddito previsto per artigiani e commercianti (euro 13.819,00 per l'anno 2008) e siano stati accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre;
- c) con riferimento all'anno di riferimento, quello in cui viene riconosciuta l'indennità, siano accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre;
- d) svolgano nell'anno di riferimento l'attività in zone dichiarate in stato di crisi ovvero in settori dichiarati in crisi;
- e) risultino non accreditati, nell'anno precedente quello dell'erogazione, almeno due mesi presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Modifica:

ulteriore condizione posta alla concessione di questo beneficio è che lo stesso viene riconosciuto solo nei casi di fine lavoro.

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 185/2008 un apposito Decreto Ministeriale dovrà definire le modalità di attuazione delle nuove misure.

Comma 9, 10, 11, 12 – proroga degli ammortizzatori sociali in deroga

Per l'anno 2009 vengono prorogati i trattamenti di Cigs, mobilità e disoccupazione già concessi dalla legge finanziaria 2008 in deroga alle ordinarie disposizioni.

Tale proroga viene concessa in caso di gestione delle eccedenze che abbia comportato una riduzione di almeno il 10% del numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti scaduti nel 2008.

Vengono inoltre prorogati al 31 dicembre 2009:

- la Cigs per le aziende commerciali che occupano più di 50 dipendenti e per le agenzie di viaggio che occupano più di 50 dipendenti;
- la possibilità di iscrizione alle liste di mobilità da parte dei dipendenti licenziati per riduzione del personale, soppressione del posto di lavoro, cessazione dell'attività, al di fuori delle procedure di mobilità (si tratta in linea di massima dei lavoratori licenziati da aziende che occupano fino a 15 dipendenti);
- il contributo a favore delle imprese escluse dalla Cig che stipulano contratti di solidarietà con riduzione dell'orario di lavoro.

Modifica:

Per fruire dei benefici di cui ai punti precedenti tutti i lavoratori, compresi i soggetti titolari di Co. Co. Pro., devono sottoscrivere una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale secondo le modalità che saranno precisate dall'emanando Decreto Ministeriale.

La concreta attuazione di questa disposizione dovrebbe essere garantita da quanto disposto dal Ministero del lavoro con la direttiva 10 febbraio 2009.

In base a tale documento, l'INPS dovrà costituire una banca dati informatizzata contenente i nominativi di tutti i lavoratori che percepiscono prestazioni a sostegno del reddito.

La banca dati sarà liberamente accessibile via internet dai servizi per l'impiego (Centro per l'impiego e tutti i soggetti pubblici e privati autorizzati ad operare sul mercato del lavoro).

Inoltre l'INPS dovrà trasmettere per via telematica alla Direzione ammortizzatori sociali del Ministero, i dati dei soggetti che percepiscono prestazioni a sostegno del reddito.

I nominativi dei lavoratori registrati nella banca dati dovranno essere tempestivamente comunicati, dai servizi per l'impiego, ai datori di lavoro che ne faranno richiesta ai fini dell'assunzione.

**MODELLO 730-4 – IN VIO DIRETTO DA PARTE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Per consentire ai sostituti di effettuare i conguagli sulle retribuzioni e sulle pensioni con vantaggi evidenti sia in termini economici che di sicurezza l'Agenzia delle entrate rende disponibile ai sostituti d'imposta, per via telematica, il risultato contabile delle dichiarazioni 730 (mod. 730-4) trasmesso dai CAF dipendenti (art. 16 del D.M. n. 164/99).

I sostituti d'imposta, con domicilio fiscale in determinate province, devono pertanto **comunicare l'utenza telematica presso la quale** l'Agenzia renderà disponibili i dati dei mod. 730-4 utilizzando il modello "[Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate](#)" (Provvedimento del Direttore del 23 gennaio 2009).

In questa fase di sperimentazione sono coinvolti i sostituti d'imposta con domicilio fiscale nelle province di **Agrigento, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Belluno, Benevento, Biella, Brindisi, Caltanissetta, Campobasso, Chieti, Cosenza, Cremona, Crotone, Enna, Gorizia, Imperia, Isernia, L'Aquila, Lecco, Livorno, Lodi, Macerata, Matera, Oristano, Perugia, Pistoia, Pordenone, Potenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona Taranto, Terni, Trento, Verbania, Verona, Viterbo.**

La comunicazione va presentata dai sostituti d'imposta, esclusivamente in via telematica direttamente o tramite un intermediario abilitato, **entro il 31 marzo 2009.**

BONUS STRAORDINARIO FAMIGLIE

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 21230 del 12/02/2009, fornisce le ultime istruzioni operative per la presentazione della richiesta del bonus famiglie da parte dei lavoratori e pensionati e per la liquidazione del relativo importo da parte dei datori di lavoro/enti pensionistici.

Ricordiamo che le richieste possono essere avanzate alternativamente con riferimento:

1. al nucleo familiare e relativi redditi riferiti al 2007;

2. al nucleo familiare e relativi redditi riferiti al 2008.

Nella prima ipotesi la domanda poteva essere presentata al datore di lavoro entro il 28 febbraio 2009.

Nella seconda ipotesi la domanda può essere presentata entro il 31 marzo 2009.

Sciogliendo i dubbi sorti dopo le modifiche intervenute, l'Agenzia delle Entrate precisa che per le domande presentate entro il 28 febbraio il bonus può essere erogato entro il 31 marzo 2009.

Per le domande presentate entro il 31 marzo la corresponsione avverrà entro il successivo mese di aprile.

I dati riferiti alle richieste di bonus dovranno essere inviati telematicamente all'Agenzia delle entrate:

- entro il 30 aprile 2009, per le richieste riferite al periodo di imposta 2007 ricevute entro il 28 febbraio;
- entro il 30 giugno 2009, per le richieste riferite al 2008 ricevute entro il 30 aprile.

LA CONTRIBUZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA

Dal 1 gennaio 2009 cambiano le aliquote contributive dovute per i soggetti iscritti alla gestione separata.

Le nuove aliquote sono:

Soggetti privi di iscrizione presso altre forme pensionistiche	25,72%
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	17,00%

L'onere contributivo viene sempre ripartito in ragione di 1 terzo a carico del soggetto assicurato e due terzi a carico del committente.

Nel caso di contratto di associazione in partecipazione la ripartizione del contributo dovuto avviene in ragione del 55% a carico dell'associante e del 45% a carico dell'associato.

Il massimale annuo oltre il quale non è dovuta la contribuzione alla gestione separata è fissato, per l'anno 2009, nella misura di euro 91.507,00.

Per i soggetti iscritti alla gestione separata la copertura, ai fini pensionistici, dell'intero anno presuppone il versamento di un importo minimo di contributi.

Per l'anno 2009 potranno avere l'accredito dell'intero anno i soggetti che verseranno un minimo di euro 2.420,80 (qualora versino l'aliquota del 17%) e di euro 3.662,53 (qualora versino l'aliquota del 25,72%).

ASSISTENZA A DISABILI E LAVORO NOTTURNO

Le disposizioni che regolano il lavoro notturno prevedono particolari tutele per alcune tipologie di lavoratori.

In particolare non sono tenuti ad effettuare prestazioni di lavoro notturno:

- la lavoratrice madre o, in alternativa, il padre lavoratore convivente, di un minore di tre anni;
- madre o padre lavoratore, unico affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni.

Il Ministero del Lavoro, con risposta ad interpello n. 4 del 6 febbraio 2009, estende l'esonero anche ai lavoratori che hanno a loro carico un soggetto disabile al quale prestano assistenza effettiva con sistematicità ed adeguatezza.

Si tratta delle ipotesi previste e tutelate dalla l. n. 104/1992.

L' ASSUNZIONE DI PERSONALE DOMESTICO

Il comma 11 dell'art. 16 bis introdotto dalla l. n. 2/2009 di conversione del D.l. n. 185/2008 (manovra anticrisi) detta nuove regole per le comunicazioni di assunzione dei lavoratori domestici valide dal 29 gennaio scorso.

L'INPS torna ad essere l'unico destinatario della comunicazione di assunzione, di variazione e di cessazione di questi lavoratori che potrà essere inviata telefonicamente contattando il numero 803164 o collegandosi al sito www.inps.it sia per le comunicazioni di nuovi rapporti che per le comunicazioni relative a rapporti già in essere.

Nel merito il Ministero del lavoro ha emanato la nota prot. n. 16/segr/1044 del 16 febbraio 2009 mentre l'INPS ha emanato il messaggio n. 3390 del 11 febbraio 2009 con il quale si illustrano il nuovo adempimento e il nuovo sistema di calcolo della contribuzione.

Vengono confermati i termini per l'invio delle denunce:

- comunicazione di assunzione entro 24 precedenti l'inizio del rapporto;
- comunicazione di variazione e cessazione entro i 5 giorni successivi al verificarsi dell'evento.

Poichè le ultime istruzioni sono state fornite il 18 febbraio 2009, il Ministero conferma la validità delle comunicazioni eventualmente inviate ai servizi per l'impiego fino a tale data.

In seguito alle comunicazioni ricevute, l'INPS procederà direttamente alla trasmissione dei dati all'INA IL e ai servizi per l'impiego competenti.

Inoltre provvederà al calcolo dei contributi e invierà ai datori di lavoro i bollettini precompilati utili per i versamenti trimestrali di ciascun anno, compilati in base ai dati forniti con la denuncia di assunzione.

Per i dipendenti già in forza i bollettini verranno compilati in base ai dati rilevati dall'istituto nell'ultimo versamento.

A ridosso della prossima scadenza del 10 aprile, l'INPS invierà a tutti i datori di lavoro domestico una lettera per formalizzare quanto comunicato via internet o per telefono. Contestualmente saranno recapitati anche i bollettini per il pagamento dei contributi con il conteggio già predisposto.

Nel caso in cui il rapporto di lavoro dovesse subire delle modifiche che incidono sull'ammontare delle contribuzione dovuta, il datore di lavoro ne darà comunicazione all'INPS, entro i primi 10 giorni del trimestre successivo, il quale conguaglierà le differenze contributive nei bollettini successivi.

Il pagamento dei contributi potrà avvenire in posta o anche presso le tabaccherie convenzionate con Lottomatica. È possibile anche il pagamento in banca tramite MAV.

La comunicazione di cessazione del rapporto dovrà essere inviata all'INPS, sempre per telefono o per via telematica, entro 10 giorni dalla risoluzione.

In tal caso l'istituto invierà un nuovo bollettino relativo al trimestre nel quale si è verificato l'evento con l'importo della contribuzione dovuta fino alla data di cessazione.

LA GIURISPRUDENZA**LICENZIAMENTO DURANTE IL PERIODO DI PROVA****Corte di Cassazione Sezione Lavoro n. 28531 del 1 dicembre 2008**

Salvo diversa previsione contenuta nella contrattazione collettiva, il licenziamento durante il periodo di prova non necessita di motivazione.

Quando è richiesta dalla contrattazione, la motivazione serve a dimostrare che il recesso non è discriminatorio ma è dovuto a ragioni inerenti l'esperienza della prova.

ELEMENTI DISTINTIVI DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO E AUTONOMO**Corte di Cassazione Sezione Lavoro n. 29000 del 10 dicembre 2008**

Per l'individuazione della tipologia contrattuale (autonoma o subordinata) non si può prescindere dalla definizione data dalle parti nel testo contrattuale.

Anche le concrete modalità di svolgimento della prestazione devono rispondere ai criteri di autonomia del lavoratore.

In caso di contrasto tra il nome dato al contratto e il comportamento delle parti nell'esecuzione dello stesso, saranno i fatti a prevalere (e non il nome attribuito al contratto) ai fini della definizione della esatta tipologia contrattuale.

LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DEL PERIODO DI CONSERVAZIONE DEL POSTO PER MALATTIA**Corte di Cassazione Sezione Lavoro n. 29317 del 15 dicembre 2008**

Il licenziamento per superamento del periodo di comporto non necessita della descrizione minuziosa dei giorni rientranti nel computo del periodo.

È sufficiente l'indicazione del numero totale delle assenze verificatesi in un determinato periodo che hanno comportato il superamento dei limiti di conservazione del posto previsti dalla contrattazione collettiva applicata.

In sede giudiziaria il datore di lavoro ha comunque l'onere di provare il computo dei periodi che hanno dato luogo al superamento del periodo e, quindi, al licenziamento.

La sentenza precisa inoltre che, nel computo del periodo malattia, vanno considerati anche i giorni festivi o non lavorativi nonché i periodi di ferie per i quali il lavoratore non abbia avanzato espressa richiesta di fruizione.

LA RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO PER INFORTUNI OCCORSI FUORI DAL LUOGO ABITUALE DI LAVORO**Corte di Cassazione Sezione Lavoro n. 45 del 7 gennaio 2009**

Ogniquale volta il lavoratore è comandato a svolgere la propria prestazione al di fuori della sede ordinaria di lavoro, anche in contesti complessi (per esempio cantieri ove si registra la presenza di una pluralità di lavoratori autonomi o subordinati dipendenti da altri datori di lavoro) la responsabilità del datore di lavoro si estende al nuovo ambiente dove il prestatore d'opera è comandato.

Il datore di lavoro è pertanto obbligato ad informarsi sui rischi presenti nel luogo di lavoro anche causati da soggetti terzi e a fornire istruzioni e garanzie ai propri dipendenti al fine di prevenire eventuali infortuni.

Si segnala questa sentenza per sottolineare l'importanza della redazione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) tutte le volte che i lavoratori devono operare in ambienti terzi nei quali interagiscono con altri soggetti e, quindi, sono esposti a rischi diversi da quelli tipici del proprio luogo di lavoro originario.

SCADENZARIO LAVORO MARZO 2009

Le scadenze di seguito riportate sono di carattere generale non potendo adeguarsi alle specifiche esigenze di tutte le aziende, l'elenco pertanto non può considerarsi esaustivo di ogni e qualsiasi adempimento in scadenza.

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
MARZO 2009						01
02	03	04	05	06	07	08
09	10	11	12	13	14	15
<u>16</u>	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	<u>31</u>					

Lunedì 16

VERSAMENTO UNIFICATO:

I.R.P.E.F. RITENUTE

LAVORO DIPENDENTE

Scade il termine per versare in via telematica:

M Le ritenute operate nel mese di febbraio 2009
A sui:
R

Z compensi per lavoro dipendente e assimilati
O (cod. 1001 – 1002 – 1012 - 1004); va versata anche l'imposta trattenuta nel caso in cui il conguaglio relativo al 2008 sia stato effettuato nel corso del mese di febbraio 2009 (cod. 1013).

M L'addizionale provinciale e comunale all'IRPEF
A trattenuta in sede di conguaglio per fine
R rapporto nel mese di febbraio, la rata delle
Z addizionali determinate in sede di conguaglio di
O fine anno per coloro i quali procedono alla rateazione, la rata dell'acconto dell'addizionale comunale.

LAVORO AUTONOMO E PROVVISORI

compensi di lavoro autonomo e provvisori (cod. 1038 – 1040).

I.N.P.S.

LAVORO DIPENDENTE

I contributi previdenziali dovuti sulle retribuzioni relative al mese precedente

CONTRIBUTO DOVUTO PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

M il contributo per compensi ad amministratori,
A collaboratori coordinati e continuativi e a
R progetto, venditori porta a porta e professionisti
Z privi di cassa corrisposti nel mese di febbraio
O 2009;

INAIL

Scade il termine per la presentazione telematica della denuncia dei salari relativi al 2008.

LIBRO UNICO

Scade il termine per le registrazioni da effettuare sul libro unico del lavoro.

Martedì 31 INPS EMens	M A R	Scade il termine per l'invio telematico della denuncia mensile dei dati riferiti ai soggetti assicurati relativa al mese di febbraio
Martedì 31 INPS LAVORO DIPENDENTE		Scade il termine per i datori di lavoro, per l'invio telematico all'INPS della denuncia mensile DM 10
Martedì 31 ENASARCO	M A R Z O	Scade il termine per il versamento all'ENASARCO da parte delle case mandanti, dei contributi per il Fondo Indennità Risoluzione Rapporto, calcolati sulle provvigioni maturate nell'anno solare precedente e contestuale invio all'ente dell'elenco degli aventi diritto con l'indicazione del numero di posizione e degli importi.
Martedì 31 Sostituti d'imposta comunicazione per ricezione dati 730/4.	M A R Z	Scade il termine per l'invio telematico della scelta dei sostituti d'imposta residenti in taluni aree per ricevere i mod. 730/4 tramite fisconline, entratel o un intermediario abilitato. Vedi articolo nel presente notiziario.

SCADENZARIO LAVORO APRILE 2009

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
APRILE 2009		01	02	03	04	05
06	07	08	09	<u>10</u>	11	12
13	14	15	<u>16</u>	17	18	19
<u>20</u>	21	22	23	24	25	26
27	28	29	<u>30</u>			

Venerdì 10 DATORI DI LAVORO DOMESTICO		Scade il termine per versare all'INPS la contribuzione relativa al 1° trimestre 2009.
Venerdì 10 DIRIGENTI DEI SETTORI COMMERCIO SPEDIZIONE, TRASPORTO	A P R I L E	Scade il termine per versare i contributi di previdenza ed assistenza integrative per i dirigenti del commercio (fondo Negri, Besusso, Pastore) relativi al 1° trimestre 2009.
Giovedì 16 VERSAMENTO UNIFICATO: I.R.P.E.F. RITENUTE LAVORO DIPENDENTE	A P R I L E	Scade il termine per versare in via telematica: Le ritenute operate nel mese di marzo 2009 sui: compensi per lavoro dipendente e assimilati (cod. 1001 – 1002 – 1012 - 1004). L'addizionale provinciale e comunale all'IRPEF trattenuta in sede di conguaglio per fine rapporto nel mese di marzo, la rata delle addizionali determinate in sede di conguaglio di fine anno per coloro i quali procedono alla rateazione, la rata dell'acconto dell'addizionale

LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI	comunale. compensi di lavoro autonomo e provvigioni (cod. 1038 - 1040).
I.N.P.S. LAVORO DIPENDENTE	I contributi previdenziali dovuti sulle retribuzioni relative al mese precedente.
CONTRIBUTO DOVUTO PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA	il contributo per compensi ad amministratori, collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, venditori porta a porta e professionisti privi di cassa corrisposti nel mese di marzo 2009;
LIBRO UNICO	Scade il termine per le registrazioni da effettuare sul libro unico del lavoro.
Lunedì 20 PREVINDAI - PREVINDAPI	Scade il termine per il versamento dei contributi di previdenza integrativa per i dirigenti di aziende industriali relativi al 1° trimestre 2009.
Giovedì 30 COMUNICAZIONI AGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI	A P R I L E Scade il termine (previsto dagli accordi economici, collettivi di industria, commercio, piccola industria e artigianato) per inviare a ciascun agente o rappresentante il conto delle provvigioni del 1° trimestre solare.
Giovedì 30 ENASARCO – AGENTI	A P R I L E Scade il termine entro il quale le case mandanti devono inviare ai propri agenti l'estratto conto della contribuzione versata all'ENASARCO relativamente al 2008.
Giovedì 30 ASSISTENZA FISCALE	A P R Scade il termine, per i lavoratori, per presentare il mod. 730 al datore di lavoro che ha dichiarato la disponibilità ad effettuare l'assistenza fiscale
Giovedì 30 INPS LAVORO DIPENDENTE	Scade il termine per i datori di lavoro, per l'invio telematico all'INPS della denuncia mensile DM 10
Giovedì 30 INPS EMens	A P R I L Scade il termine per l'invio telematico della denuncia mensile dei dati riferiti ai soggetti assicurati relativa al mese di marzo.

SCADENZARIO LAVORO MAGGIO 2009

	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
MAGGIO 2009				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Lunedì 18 VERSAMENTO UNIFICATO RATEAZIONE PREMIO INAIL	<p>Scade il termine per versare in via telematica:</p>
	<p>Scade il termine per il pagamento della seconda rata relativa all'autoliquidazione del premio INAIL.</p>
I.R.P.E.F. RITENUTE LAVORO DIPENDENTE	<p>M Le ritenute operate nel mese di aprile 2009 sui: A compensi per lavoro dipendente e assimilati G (cod. 1001 – 1002 – 1012 - 1004). G L'addizionale provinciale e comunale all'IRPEF I trattenuta in sede di conguaglio per fine O rapporto nel mese di aprile, la rata delle addizionali determinate in sede di conguaglio di fine anno per coloro i quali procedono alla rateazione, la rata dell'acconto dell'addizionale comunale.</p>
LAVORO AUTONOMO E PROVVISORI	<p>compensi di lavoro autonomo e provvisori (cod. 1038 – 1040).</p>
I.N.P.S. LAVORO DIPENDENTE	<p>I contributi previdenziali dovuti sulle retribuzioni relative al mese precedente</p>
CONTRIBUTO DOVUTO PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA	<p>M Il contributo per compensi ad amministratori, A collaboratori coordinati e continuativi e a G progetto, venditori porta a porta e professionisti G privi di cassa corrisposti nel mese di aprile I 2009; O</p>
LIBRO UNICO	<p>Scade il termine per le registrazioni da effettuare sul libro unico del lavoro.</p>